SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1991, n. 292.

Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che imputati di gravissimi reati possano avvalersi degli arresti domiciliari, con rilevanti difficoltà ad effettuare i dovuti controlli; che in casi analoghi la complessità dei processi impedisca, con gli attuali termini di custodia, la permanenza della misura cautelare sino alla decisione definitiva; che la coerenza delle indagini non sia ostacolata dall'assenza di un effettivo coordinamento tra gli organi procedenti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura di uffici giudiziari vacanti, specie nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, con trasferimenti di ufficio di magistrati in difetto di domande;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, già modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale la parola: «Quando» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando».

Art. 2.

Modifiche in tema di termini della custodia cautelare

1. L'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato:

a) al comma 1, lettera *b)*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;»;

b) al comma 1, lettera *c)*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) sei mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;»;

c) la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*d)* dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero o dalla parte civile, si applica soltanto la disposizione del comma 4.»;

d) al comma 4, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*;

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.».

Art. 3.

Modifiche alla disciplina dell'avocazione

1. Nell'articolo 372 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407 comma 2 lettera *a)* nonché dei delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando sussistono gravi esigenze processuali ovvero, trattandosi di indagini collegate, non è stato promosso o non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previsto dall'articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

2. Il comma 1 dell'articolo 118-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera *a)* del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.».

Art. 4.

Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura del decreto di avocazione

1. Nel comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: «per inerzia del pubblico ministero» sono soppresse.

Art. 5.

Elenco di sedi non richieste

1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

Art. 6.

Trasferimenti di ufficio

1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al venti per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, né quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 5.

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5. Se tale scarto è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

Art. 7.

Ulteriori trasferimenti

1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma del presente decreto, non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dell'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

Art. 8.
Trasferimenti successivi

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 194 *(Tramutamenti successivi)*. — Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari.».

Art. 9.
Disposizioni di coordinamento

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: «Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.».

Art. 10.
Disposizione transitoria

1. Le disposizioni dell'articolo 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Succivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Succivo (Caserta) a seguito delle dimissioni del sindaco non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta numero 5180/13.4/Gab. del 24 luglio 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Succivo (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Succivo (Caserta) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 25 maggio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si dimostrava incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 7 18 giugno e 20 luglio 1991 andavano deserte o risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Succivo (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 19 agosto 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 2191/Gab. del 18 luglio 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la sui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emilio Saverio Buda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 13 luglio 1991.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emilio Saverio Buda.

Roma, 19 agosto 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3967

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° febbraio 1991, n. 293.

Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore dei beni sequestrati.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la mafia», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, recante «Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575», e in particolare l'art. 7, comma 1, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono adottate norme regolamentari per disciplinare le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio, in relazione a quanto previsto dagli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della citata legge 31 maggio 1965, n. 575;

Visto l'art. 17 della legge 28 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990, le cui osservazioni sono interamente recepite;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 4876-15/1-6-56 U.L. del 2 ottobre 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'amministratore dei beni sequestrati nominato ai sensi dell'art. 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, e annotarvi tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 2.

1. L'amministratore sostiene le spese necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati, ai sensi del comma 1 dell'art. 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, mediante il diretto utilizzo delle somme da lui apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo nella procedura, senza provvedere al deposito di cui all'art. 3 del presente decreto; in tal caso egli deve annotare nel registro di cui all'art. 1 gli importi relativi, conservare i documenti comprovanti le operazioni effettuate, e riportare analiticamante le operazioni medesime nelle relazioni periodiche sull'amministrazione presentate al giudice delegato a norma del comma 2 dell'art. 2-*septies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Il giudice delegato alla procedura può in ogni momento verificare l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 1 da parte dell'amministratore.

Art. 3.

1. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore nella procedura che non vengono utilizzate per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati devono essere depositate senza ritardo, e comunque non oltre cinque giorni, presso un ufficio postale o un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità da questo stabilite.

2. Il deposito deve essere intestato alla procedura, distintamente per ogni persona ad essa sottoposta, e vincolato all'ordine dell'ufficio; i prelievi delle somme depositate possono essere effettuati solo in base a ordini di pagamento del giudice delegato.

3. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto il tribunale può disporre la revoca dell'amministratore a norma del comma 3 dell'art. 2-*septies* della legge 31 maggio 1965, n. 575. Resta fermo l'obbligo dell'amministratore di provvedere al deposito, di corrispondere gli interessi legali sulla somma depositata dal giorno di scadenza del termine di cui al comma 1 a quello di effettivo deposito, nonché di risarcire l'eventuale maggior danno.

Art. 4.

1. Il tribunale, quando concede acconti sul compenso finale a norma del comma 5 dell'art. 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, può disporre che l'amministratore prelevi, in tutto o in parte, i relativi importi dalle somme riscosse o comunque apprese nel corso della amministrazione dei beni sequestrati, a condizione che non vi siano spese di gestione da sostenere, e comunque che non si determini pregiudizio all'amministrazione dei beni; si applicano le disposizioni dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

1. Dopo l'effettuazione delle liquidazioni e dei rimborsi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'amministratore presenta al giudice delegato alla procedura il conto della gestione.

2. Il rendiconto dell'amministratore deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o incompletezza il giudice delegato invita l'amministratore ad effettuare, entro il termine determinato dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o modifiche.

3. Verificata la regolarità del conto, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni e al registro di cui al comma 2, e fissa l'udienza per la presentazione di eventuali osservazioni.

4. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione all'interessato e al Ministero delle finanze.

5. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

6. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti, istruita la causa, provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.

Art. 6.

1. Le disposizioni dell'art. 5 del presente decreto si applicano in ogni caso di cessazione dell'amministratore dal suo ufficio nel corso o al termine della procedura.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° febbraio 1991

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1991
Registro n. 41 Giustizia, foglio n. 55

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della legge n. 575/1965, aggiunti, rispettivamente, dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 230/1989:

«Art. 2-*sexies*. — 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.

2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedano, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

Art. 2-*septies*. — 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti di terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.

Art. 2-*octies*. — 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'art. 2-*septies*, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-*septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.».

Per opportuna conoscenza si trascrive il testo dell art. 416-*bis* del codice penale, aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, soprarichiamato:

«Art. 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*). — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

— Si trascrive inoltre il testo dell'art. 47 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato anch'esso più sopra:

«Art. 47 *(Alimenti al fallito e alla famiglia)*. — Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se è stato nominato, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2-*sexies* della legge n. 575/1965 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 2-*septies* e 2-*octies* della legge n. 575/1965 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 2-*septies* della legge n. 575/1965 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 2-*octies* della legge n. 575/1965 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2-*octies* della legge n. 575/1965 si veda nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 189 del codice di procedura civile:

«Art. 189 *(Rimessione al collegio)*. — Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma».

Si ritiene utile precisare che dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 23 della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, il primo comma dell'articolo soprariportato sarà così sostituito: «Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma».

91G0334

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° agosto 1991.

Applicazione dell'accordo di Schengen concernente i controlli fitosanitari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista l'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Parigi il 27 novembre 1990 relativamente alla soppressione dei controlli fitosanitari alle frontiere comuni;

Visto l'art. 14, paragrafo 6, della direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto l'art. 121 del predetto accordo concernente la rinuncia nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dalla direttiva n. 77/93/CEE soprarichiamata per taluni vegetali e prodotti vegetali;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 18 e 34 del decreto ministeriale 5 febbraio 1991, sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, senza l'obbligo della presentazione del certificato fitosanitario e senza l'effettuazione dei controlli:

a) i vegetali indicati all'allegato I del presente decreto originari o provenienti dal Belgio, dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi e dalla Repubblica federale di Germania;

b) i vegetali e i prodotti vegetali indicato all'allegato II del presente decreto, originari del Belgio, della Francia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e della Repubblica federale di Germania.

Art. 2.

Qualora vi siano dubbi sulla conformità della merce alle esigenze fitosanitarie nonché sulla identità della stessa merce, i delegati speciali per le malattie delle piante, operanti presso gli osservatori per le malattie delle piante

competenti per territorio, possono, previa intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, effettuare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali, di cui agli allegati I e II del presente decreto, nonché sui mezzi di trasporto utilizzati.

Art. 3.

Gli osservatori per le malattie delle piante applicheranno disposizioni similari, che i Paesi firmatari dell'accordo di Schengen adotteranno per i vegetali e prodotti vegetali originari e in provenienza dall'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO I

Fiori recisi e parti di piante per ornamento appartenenti ai generi seguenti:

Castanea Mill.
Crysanthemum L.
Dendranthema (D.C.) Des. Moul.
Dianthus L.
Gladiolus Tourn. ex L.
Gypsophila L.
Prunus L.
Quercus L.
Rosa L.
Salix L.
Syringa L.
Vitis L.

ALLEGATO II

1. Frutti freschi di:
Cydonia Mill.
Malus Mill.
Prunus L.
Pyrus L.

2. Legname di:
Castanea Mill.
Quercus L.

3. Terreno di coltura costituito totalmente o parzialmente da terra o altre sostanze organiche solide quali parti di vegetali, torba e scorze con humus, senza tuttavia essere interamente costituite da torba.

4. Sementi (ad eccezione delle patate da seme).

5. Vegetali vivi sottoindicati e riportati con il codice NC in appresso elencato della nomenclatura doganale pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 7 settembre 1987.

Codice NC	Designazione
0601 20 30	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o in fiore: orchidee, giacinti, narcisi e tulipani.
0601 20 90	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o in fiore: altri.
0602 30 10	Rododendri simsii (Azalea indica).
0602 99 51	Piante da piena aria: piante vivaci.
0602 99 59	Piante da piena aria: altre.
0602 99 91	Piante d'appartamento: piante da fiori con boccioli o in fiore, escluse le cactacee.
0602 99 99	Piante d'appartamento: altre.

91A3948

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 settembre 1991.

Adeguamento della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che demanda ad un regolamento la disciplina della professione di consulente in proprietà industriale;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1981, concernente il predetto regolamento ed, in particolare, il suo art. 21 relativo alle modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

Visto il decreto 8 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982, relativo all'approvazione della prima tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1987 relativo al primo aggiornamento della tariffa professionale;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe professionali e in particolar modo di aumentare congruamente, al fine di adeguarli al generale aumento del costo della vita, i minimi e i massimi delle voci contenute nelle tabelle attualmente in vigore;

Su proposta presentata in data 2 novembre 1990, dalla commissione dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, ai sensi dell'art. 16, lettera *d)*, del decreto ministeriale 3 aprile 1981 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 8 novembre 1982, concernente l'approvazione della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale (in seguito, per brevità, indicato come «decreto ministeriale») è modificato secondo quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 2.

1. L'art. 13 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

Indennità

1. Al consulente in proprietà industriale, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

a) di trasferta e di assenza dallo studio:

1) nel luogo dove ha sede lo studio:

per brevi accessi . . . . L. 10.000

per mezza giornata . . . . L. 38.000
per una giornata. . . . . » 71.000

2) fuori dal luogo ove ha sede lo studio:
per brevi accessi . . . . L. 38.000
per mezza giornata . . . . » 61.000
per una giornata. . . . . » 91.000

3) i tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale;

b) di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno . . . . da L. 3.000 a L. 6.000

c) di scritturazione: per scrittura a macchina, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

1) a tipo descrittivo (relazione) . . . . da L. 1.000 a L. 3.000

2) a tipo di prospetto numerico - tabella o rappresentazione di formula . . . . da L. 3.000 a L. 6.000

3) per ogni facciata di copia e fotocopia successiva L. 600

d) di ricerche d'archivio: per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:

1) per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre alla sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione). . . . . da L. 9.000 a L. 21.000

2) successivamente ai primi tre anni: aumento del 20% per ciascun anno o frazione di anno;

e) di copia ed estratti: per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione o fotocopia) . . . . da L. 4.000 a L. 16.000

f) di visura per ispezione di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti o simili, diritto fisso (oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo e nel successivo art. 16) da L. 4.000 a L. 9.000

g) di fotocopia: per ogni fotocopia . . . . L. 1.000

Art. 3.

1. L'art. 14 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

1. *Onorari per prestazioni e rappresentanza di fronte all'ufficio centrale brevetti e alla commissione dei ricorsi in tema di brevetti e modelli.*

a) Accettazione del mandato e firma lettera di incarico . . . . L. 121.000

b) Protocollo e formazione del fascicolo . . . . » 21.000

c) Domanda (redazione, collazione, documentazione, copie e allegati, firma) L. 144.000

d) Nomina degli inventori (controllo, redazione e firma atto) . . . . » 51.000

e) Preparazione bollettini e pagamento tasse CC.GG. (tassa di domanda, annualità, stampa, ecc.) . . . . » 31.000

f) Deposito domanda e allegati presso UPICA, con successivo ritiro ricevuta, trasmissione al cliente, annotazione scadenze . . . . » 81.000

g) Deposito contemporaneo alla domanda di ciascuna tavola di disegni e pagamento tassa stampa relativa . . . . » 21.000

h) Verifica e deposito successivo di ogni altro atto e documento presso l'UPICA, con successivo ritiro ricevuta e trasmissione al cliente. . . . . » 51.000

i) Successiva presentazione della richiesta per immediata accessibilità della domanda al pubblico . . . . » 51.000

l) Le descrizioni di invenzione oltre le 10 - 20 - 50 - 100 pagine danno luogo ad un supplemento rispettivamente del 20 - 40 - 60 - 80% sulla voce 3 per il pagamento delle maggiori tasse di CC.GG. relative e per il maggior lavoro di collazione

m) Ottenimento di copia autentica . . » 71.000

n) Comunicazione al cliente di una nota ministeriale, redazione e deposito di una risposta relativa alla domanda (escluso il lavoro preparatorio). . . . . » 101.000

o) Assunzione dell'incarico di un ricorso e presentazione dell'appello formale alla commissione dei ricorsi (escluso il lavoro preparatorio) . . . . » 203.000

p) Ottenimento copia brevetto o domande di brevetto (oltre alle indennità di fotocopia). . . . . » 31.000

q) Domanda di *restitutio in integrum:* redazione, collazione della documentazione, copie e allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documenti atti — cumulabile con le voci *b), e), f), h)* » 121.000

r) Domanda di trascrizione o annotazione (cessione, licenza o cancellazione di licenza, rinuncia, fusione, incorporazione): redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci *b), e), f), h):*

1) per un brevetto per invenzione o modello industriale . . . . » 121.000

2) per ogni brevetto per invenzione o modello industriale successivo . . . . . . » 44.000

s) Iscrizione di licenza di diritto o cancellazione di essa: redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci *b), e), f), h)*:

1) per un brevetto . . . . L. 101.000
2) per ogni brevetto successivo . . . » 26.000

t) Istanza di ritiro di una domanda di brevetto per invenzione o modello industriale, inclusa la presentazione . . . . . » 71.000

u) Pagamento delle tasse annuali di brevetto (escluse le tasse CC.GG. ma inclusa la preparazione del bollettino, deposito all'UPICA, inoltro ricevuta al cliente):

1) in regime di abbonamento (con pagamento automatico fino a disdetta):
dalla 4ª alla 10ª . . . . » 61.000
dalla 11ª alla 20ª . . . . » 81.000

2) con avviso di scadenza per via postale e tramite raccomandata nel periodo di mora:
dalla 4ª alla 10ª . . . . » 81.000
dalla 11ª alla 20ª . . . . » 101.000

v) Pagamento della mora (come sopra) entro sei mesi dalla scadenza . . . . . . » 61.000

w) Pagamento delle tasse quinquennali per modelli ornamentali e d'utilità (escluse le tasse CC.GG. ma inclusa la preparazione dei bollettini, deposito all'UPICA inoltro ricevuta al cliente) . . . . » 200.000

z) Pagamento delle tasse quinquennali per modelli multipli . . . . » 250.000

N.B. — Il deposito multiplo di modelli ornamentali dà luogo ad un aumento del 50% sulle voci *b)* e *c)*.

Art. 4.

1. L'art. 15 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione

1. Per le prestazioni di concetto e di attuazione sottospecificate, spettano al consulente in proprietà industriale i seguenti onorari. Questi si intendono riferiti a prestazioni di durata normale. Per quelle di maggior durata, gli onorari sono maggiorati, se opportunamente motivati.

a) Interventi personali:

1) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito:
minimo . . . . L. 31.000
massimo . . . . » 156.000

2) sessione informativa, con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:
minimo . . . . L. 31.000
massimo . . . . » 61.000

3) sessione informativa, con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora:
minimo . . . . L. 61.000
massimo . . . . » 121.000

4) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in comune):
minimo . . . . L. 44.000
massimo . . . . » 325.000

5) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in contrasto):
minimo . . . . L. 81.000
massimo . . . . » 364.000

6) interventi per assistenza e discussione innanzi a funzionari dell'U.C.B.:
minimo . . . . L. 81.000
massimo . . . . » 203.000

7) assistenza nella discussione orale di un ricorso di fronte alla commissione dei ricorsi:
minimo . . . . L. 183.000
massimo . . . . » 364.000

2. Per gli interventi a mezzo telefono gli onorari di cui ai punti 1), 2) e 3) possono ridursi fino al 75% in relazione al contenuto e alla durata della comunicazione.

3. Per interventi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6) e 7) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione comporta.

Art. 5.

1. L'art. 16 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

Onorari a tempo

1. Gli onorari a tempo si applicano alle prestazioni non altrimenti specificate nella tariffa e sono liquidati in base alle ore e frazioni di ora impiegate.

2. L'onorario per ogni ora di prestazione è di L. 41.000.

3. Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata.

4. Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio e urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50% (cinquanta per cento).

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3947

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 agosto 1991.

Determinazione dell'equipollenza, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, delle lauree in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche e attuariali e scienze statistiche ed economiche alle lauree in scienze politiche ed in economia e commercio.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria; relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli orientamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, sesto comma;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego, le lauree in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche e attuariali e scienze statistiche ed economiche conferite dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alle lauree in scienze politiche ed in economia e commercio.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1991

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

91A3969

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 agosto 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Ladispoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Sante Esigibili è stato eletto consigliere nel comune di Ladispoli (Roma) nelle consultazioni elettorali del 12 maggio 1991;

Considerato che il sig. Sante Esigibili ha riportato numerose condanne penali per emissione di assegni a vuoto, per ricettazione ed anche per reati contro la pubblica amministrazione come il concorso in concussione;

Considerato che risultano in corso a suo carico procedimenti penali per altri reati;

Ritenuto che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Sante Esigibili è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale;

Considerato che oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, il comportamento del sig. Sante Esigibili, ha determinato, in relazione ai reati al medesimo ascritti uno stato di grave allarme sociale e pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ladispoli;

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 10235/3660/91/Gab. 3 del 28 giugno 1991 con il quale il predetto sig. Sante Esigibili viene sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Sante Esigibili è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Ladispoli (Roma).

Roma, 22 agosto 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Sante Esigibili è stato eletto consigliere nel comune di Ladispoli (Roma) nelle recenti consultazioni elettorali del 12 maggio 1991.

Il sig. Sante Esigibili risulta condannato per aver commesso vari reati tra i quali figurano disturbo del riposo delle persone; emissione di assegni a vuoto; ricettazione e concorso in concussione.

Per quest'ultimo reato, commesso nella qualità di presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale RM/22, l'Esigibili è stato tratto in arresto il 24 novembre 1989 e successivamente condannato, con sentenza del tribunale di Civitavecchia del 6 dicembre 1990, alla pena principale di anni due e mesi dieci di reclusione ed alla pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per la durata corripondente a quella della pena principale.

Il medesimo consigliere è stato altresì sospeso dall'esercizio del pubblico ufficio derivante dalle funzioni di membro dell'assemblea dell'associazione intercomunale della suddetta unità sanitaria locale con provvedimento reso in data 10 febbraio 1990 dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia.

Inoltre risultano pendenti, a suo carico, procedimenti penali per altri reati tra cui oltraggio a pubblico ufficiale; diffamazione ed ancora tentata concussione.

Le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Sante Esigibili è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale.

Oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, il comportamento dell'Esigibili, in relazione ai gravi reati a lui ascritti, ha determinato grave allarme sociale e pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, con rapporto n. 10234/3660/91/Gab. 3 del 28 giugno 1991, ha formulato proposta per l'adozione della misura di rigore e, con decreto n. 10235/3660/91/Gab. 3, in pari dati, ha disposto la sospensione del sig. Sante Esigibili dalla carica di consigliere del comune di Ladispoli.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Sante Esigibili dalla carica di consigliere del comune di Ladispoli essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Sante Esigibili dalla carica di consigliere del comune di Ladispoli.

Roma, 1° agosto 1991

Il direttore generale: LA MESA

91A3970

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 settembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 16 settembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 16 dicembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 settembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1991
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 385

91A3955

DECRETO 5 settembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 16 settembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 16 marzo 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 settembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1991
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 386

91A3956

DECRETO 5 settembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 16 settembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 settembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1991
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 387

91A3957

DECRETO 5 settembre 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 30 agosto 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 20 agosto 1991 che hanno diposto per il 30 agosto 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,06 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,10 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,00 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,84 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,68 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,30 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1991
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 388

91A3958

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 21 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 29, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

cardiologia;
malattie infettive;
chimica dei macropolimeri.

Art. 2.

Gli articoli 27 e seguenti, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 27.

Tabella XVIII

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

A) TITOLO DI AMMISSIONE.

Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) SCOPO, DURATA ED ARTICOLAZIONI DEL CORSO.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemila-cinquecento ore totali le singole facoltà hanno la possibilità di modificare, rispetto all'ordinamento tabellare, la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza e per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

C) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

D) CORSI MONOGRAFICI.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

E) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di

profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

F) CORSO DI LINGUA INGLESE CON ORIENTAMENTO MEDICO-SCIENTIFICO.

Lo studente dovrà seguire un corso di «lingua inglese con orientamento medico-scientifico» che le università attiveranno tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

G) ESAME DI LAUREA.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

H) TIROCINIO POST-LAUREA.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità, di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio.

I) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO E RIPARTIZIONE SEMESTRALE DEI CORSI INTEGRATI.

Programmazione annuale, piani di studio.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tenere conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà, esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestrale», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Immatricolazioni.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

- fisica;
- statistica e matematica;
- biologia;
- genetica.

Discipline:

- fisica (corso integrato):
  - fisica;
  - fisica medica;
- statistica e matematica (corso integrato):
  - statistica medica e biometria;
  - biomatematica;
- biologia (corso integrato):
  - biologia cellulare;
  - biologia generale;
  - psicologia;
- genetica (corso integrato):
  - genetica umana;
  - genetica generale applicata alle scienze biomediche;
  - genetica molecolare.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

- istologia ed embriologia;
- anatomia.

Discipline:

- istologia ed embriologia (corso integrato):
  - istologia;
  - istochimica;
  - citologia;
  - citologia molecolare;
  - embriologia;
- anatomia (corso integrato):
  - anatomia umana;
  - anatomia topografica;
  - anatomia radiologica;
  - anatomia clinica;
  - neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

- chimica e propedeutica biochimica;
- biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate, organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici dell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;

biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;

immunologia;

fisiopatologia generale ed applicata;

microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti, o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con

un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

Corso di lingua inglese (colloquio su inglese scientifico).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali dell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):

psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale;,
psicologia dell'età evolutiva.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivo:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscere i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;
ortognatodonzia;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;
b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;
b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;
c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 21 maggio 1991

Il rettore: PRETI

91A3927

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 3 settembre 1991, n. 8/I.P.

Quiescibilità degli emolumenti previsti dai rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990: decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza
Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Ai commissari di Governo delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti d'appello
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
Al Ministero della sanità
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alle delegazioni regionali della Corte dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello Stato
Alla Ragioneria centrale presso gli istituti di previdenza
All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

1. PARTE INTRODUTTIVA.

Con i decreti del Presidente della Repubblica n. 333 del 3 agosto 1990 e n. 384 del 28 novembre 1990 sono stati emanati i regolamenti per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi nazionali di lavoro per il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, rispettivamente, per il personale del comparto degli enti locali e di quello del Servizio sanitario nazionale.

Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti e le necessarie indicazioni al fine di agevolare gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza nel porre in essere gli adempimenti di propria competenza, onde consentire la sollecita definizione dei provvedimenti relativi ai trattamenti di quiescenza da parte di questa amministrazione.

Giova richiamare, ancora una volta, la disposizione dell'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, che sancisce la nullità degli atti, concernenti il trattamento economico del personale, deliberati dagli enti in difformità della normativa degli accordi nazionali di lavoro.

Peraltro, anche per gli altri enti del comparto del Servizio sanitario nazionale diversi dalle unità sanitarie locali, la circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 73343/6.2.31 del 28 marzo 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1991) — recante «Indirizzi applicativi del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, relativi alle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-1990, riguardante il comparto del Servizio sanitario nazionale» — ha ribadito che nessuna deroga è consentita, da parte dei predetti enti, nell'applicazione delle disposizioni relative al trattamento economico previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90.

1.1. *Vigenza contrattuale.*

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e degli articoli 1 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, gli effetti giuridici dei nuovi contratti decorrono dal 1° gennaio 1988 e gli effetti economici dal 1° luglio 1988, con le diverse decorrenze espressamente previste per particolari istituti contrattuali.

In conformità delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con nota n. 71998/400.2.3 del 25 febbraio 1991 concernente in particolare il comparto degli enti locali, si precisa subito che anche il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel primo semestre del 1988 è da ricomprendere tra i destinatari dei benefici di cui al secondo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 e degli articoli 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 (effetti dei nuovi stipendi), in quanto per «periodo di vigenza contrattuale» previsto dalle citate norme, deve intendersi quello indicato dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e dagli articoli 1 e 71, commi 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, cioé dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990. Al riguardo, la Presidenza del Consiglio ha chiarito che nessuna incidenza sulla problematica in questione può avere la circostanza che sia stato previsto uno slittamento delle decorrenze dei benefici economici (1° luglio 1988), attenendo ciò a motivi di politica economica irrilevanti per i fini di che trattasi.

2. VALUTABILITÀ CONTRIBUTIVA DEGLI EMOLUMENTI CONTRATTUALI.

Come è noto, le norme che dettano i criteri per l'assoggettamento a contributo e, quindi, per la quiescibilità delle voci retributive sono gli articoli 15 e 16 della legge n. 1077/59, così come risultano modificati ed integrati dall'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131.

Occorre, preliminarmente, osservare che la richiamata legislazione pensionistica prescrive che gli emolumenti, effettivamente corrisposti in attività di servizio, possono assumere rilevanza quiescibile soltanto quando traggono titolo da precise fonti normative: legge, contratti collettivi nazionali del lavoro e decreti del Presidente della Repubblica di emanazione dei regolamenti per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi nazionali dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego.

Restano, pertanto, esclusi da ogni valutazione contributiva gli emolumenti che vengono corrisposti a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale.

I compensi, invece, che vengono erogati in forza delle predette generali fonti normative assumono rilevanza quiescibile quando siano congiuntamente presenti i requisiti positivi della fissità, della continuatività e della corrispettività e, contemporaneamente, siano assenti quelli negativi di cui all'art. 16 della legge n. 1077/59, la cui insussistenza è parimenti necessaria quanto la sussistenza di quelli positivi.

Per quanto concerne i requisiti negativi, si fa presente che il richiamato art. 16 dispone, in maniera imperativa, che in nessun caso sono da ricomprendere nella retribuzione annua contributiva: i compensi per lavoro straordinario, anche se corrisposti in forma forfettaria fissa; quelli per lavori di carattere eccezionale; gli assegni familiari; le indennità comunque corrisposte in relazione a diritti di segreteria; le indennità di carica o di grado; le eventuali indennità invernali; le indennità o gli assegni corrisposti, interamente o in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto; gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.

L'accertamento della rilevanza quiescibile va, infine, completato con riferimento ai tre requisiti positivi espressamente richiesti. Bisogna, cioé, accertare che l'emolumento considerato sia, congiuntamente, fisso nell'ammontare e continuativo nel tempo e che, inoltre, sia dovuto quale corrispettivo per l'attività lavorativa svolta.

Mentre l'individuazione del carattere della corrispettività non presenta generalmente alcuna perplessità, non sempre i requisiti della fissità e continuatività sono di agevole rilevazione.

In linea di principio, per essere assoggettati a contribuzione, gli emolumenti devono essere fermi, non aleatori e predeterminati, per tutti gli appartenenti alla

medesima qualifica o livello che si trovano in quel punto della carriera, in via generale ed astratta, da una delle fonti normative sopra riportate (leggi, decreti del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali del lavoro). Detti compensi devono essere, inoltre, corrisposti in via continuativa e non revocabile, con riferimento a situazioni oggettive e non percepiti in relazione alle qualità personali, professionali e individuali dei singoli dipendenti ovvero a seguito di particolari incarichi, conferiti *ad personam* e teoricamente revocabili.

Nessun altro requsito positivo è richiesto dalla legge e, per converso, la mancanza di uno solo dei requisiti positivi o la presenza di uno solo dei requisiti negativi porta ad escludere la rilevanza quiescibile dell'emolumento.

Delineati, in via preliminare, il quadro normativo ed i principi generali che disciplinano la materia in esame, vengono ora fornite indicazioni circa l'assoggettamento a contributo e la valutabilità in pensione delle voci retributive previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 333/90 e n. 384/90.

È utile precisare, a questo punto, che tutti gli emolumenti accessori qualificati come «indennità», spettanti in base alle norme contrattuali, ove non sia espressamente disposto in modo diverso, vengono corrisposti per dodici mensilità, non avendo natura stipendiale.

3. COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - (Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90).

Viene, innanzitutto, trattata la problematica relativa all'indennità di funzione di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 ed alle omologhe norme regionali.

In base all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, le indennità pensionabili dei dirigenti, previste dall'accordo riguardante il precedente triennio, sono state attualmente comprese nell'ambito del trattamento stipendiale e non sono state riassorbite nella nuova indennità di funzione.

In essa, invece, sono compresi tutti quegli emolumenti accessori o indennità del previgente contratto espressamente o pacificamente riconosciuti non pensionabili.

Ed invero, il citato art. 38 precisa che l'indennità di funzione ai dirigenti assorbe le precedenti indennità di presenza e di coordinamento ed esclude la fruizione di compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività.

Da questa prima indagine sulla natura e sulla derivazione della nuova indennità di funzione è agevole rilevare la sussistenza di quei requisiti negativi di cui al terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 1077/59, che inducono, già ad un primo esame, ad escludere la quiescibilità dell'emolumento in questione costituendo detta indennità, almeno in larga misura, il coacervo del corrispondente trattamento economico accessorio, sicuramente non pensionabile (compensi incentivanti la produttività, indennità di presenza, compenso per lavoro straordinario ...), spettante al personale non dirigenziale.

Non sarebbe, pertanto, ammissibile una tale disparità di trattamento, senza il supporto di una valida giustificazione logico-giuridica che si è invano ricercata.

Anche i requsiti positivi non si rinvengono nell'intero ammontare della indennità di funzione ma soltanto nella parte non eccedente la misura minima comune (0,1) fissata per tutti i dirigenti dalla fonte normativa generale.

Infatti, pur se il carattere della corrispettività è da ritenere indubbiamente presente, tuttavia non sembra che la fissità e la continuatività possano ritenersi sussistenti, relativamente alla parte variabile eccedente il coefficiente 0,1.

Ed invero, tale indennità è connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni ed è graduata in relazione alle funzioni medesime affidate, con commisurazione allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti variabili da 0,1 a 1.

La corresponsione dell'indennità *de qua*, quindi, non è predeterminata, per tutti i dirigenti della medesima qualifica, in via generale ed astratta nonché in misura fissa con riferimento a situazioni oggettive non riferibili prevalentemente alla persona del percipiente; tali requisiti, necessari per la quiescibilità degli emolumenti in questione, si riscontrano, si ripete, soltanto per quella parte di indennità (0,1) assicurata dalla fonte normativa (leggi e decreti del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro), con carattere di generalità e fissità a tutti i dirigenti della medesima qualifica.

Gli importi superiori, invece, sono mutevoli ed aleatori poiché le varie funzioni dirigenziali alle quali sono legati, sono attribuite con incarico *ad personam* teoricamente revocabile, essendo previsto il giudizio sull'operato del dirigente.

Infatti, l'eventuale giudizio negativo (che può investire il merito tecnico-professionale come anche essere determinato dal mancato conseguimento degli obiettivi generali fissati a livello politico degli amministratori) potrebbe comportare la rideterminazione dell'indennità di funzione nella misura minima comune a tutti i dirigenti (0,1).

Riepilogando, questa Direzione generale ritiene che l'indennità di funzione dei dirigenti abbia le seguenti caratteristiche:

1) presenta, in misura notevole, i requisiti negativi che escludono la pensionabilità, avendo assorbito tutti i precedenti emolumenti sicuramente non pensionabili (indennità di presenza e coordinamento, compensi per lavoro straordinario ed incentivante la produttività);

2) non è predeterminata, per tutti i dirigenti della medesima qualifica, in via generale ed astratta nonché in misura fissa con riferimento a situazioni oggettive;

3) gli importi superiori al coefficiente 0,1 non possono essere considerati fissi e continuativi ma sono, invece, mutevoli ed aleatori poiché le varie funzioni dirigenziali alle quali sono connessi, sono attribuite con incarico *ad personam* e teoricamente revocabili.

Ove si volessero riconoscere pensionabili le maggiori misure (variabili, aleatorie, revocabili) dell'indennità di funzione, potrebbe verificarsi una evidente ed abnorme sperequazione tra il dirigente che dopo aver percepito, magari per lunghi anni in carriera, un ammontare superiore al minimo dell'indennità di cui trattasi, ne subisca, però, la revoca in prossimità del collocamento a riposo ed un altro dirigente al quale solo nell'ultimo periodo di servizio (o, addirittura nell'ultimo mese) venga conferito un incarico con la conseguente maggiore misura della indennità di funzione (che, nel caso limite, potrebbe raddoppiare lo stipendio).

L'ordinamento delle casse pensioni amministrate si fonda, attualmente, per il calcolo del trattamento di quiescenza, sul sistema retributivo che prende a base, ai fini della determinazione e della misura della pensione spettante, l'ultima retribuzione percepita in attività di servizio; quindi, nella prima delle due fattispecie sopra ipotizzate, nessun riconoscimento in pensione verrebbe conseguito, in quanto il maggior importo dell'indennità di funzione (precedentemente fruito ed assoggettato a contribuzione per lungo tempo) per l'intervenuta revoca non farebbe più parte della retribuzione pensionabile se non nella suddetta misura minima, mentre, al contrario, nel secondo caso vi sarebbe valutazione in pensione nonostante che sostanzialmente sia mancata la copertura contributiva per il conferimento dell'incarico, al limite nell'ultimo mese.

È appena il caso di sottolineare, infine, che la disciplina della indennità di funzione è posta, con carattere di generalità ed uniformità, dalle fonti normative più volte richiamate — leggi e decreti del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro — e che le eventuali deliberazioni di applicazione degli enti, qualora se ne discostassero stabilendo una più elevata misura minima dell'emolumento in questione comune a tutti, non potrebbero certamente essere ritenute valide ai fini della pretesa quiescibilità di tale maggior importo (cfr. art. 15 della legge n. 1077/59).

In definitiva, per tutte le motivazioni che sono state analiticamente esposte, si ritiene che il requisito della pensionabilità sia sussistente, a decorrere dal 1° ottobre 1990, soltanto per quella parte dell'indennità di funzione (0,1) assicurata dalle fonti normative generali (leggi e decreti del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro) in misura fissa, continuativa e non revocabile, con carattere di generalità a tutti i dirigenti della medesima qualifica.

Dopo l'ampia disamina relativa all'indennità di funzione, vengono, adesso, forniti gli opportuni chiarimenti sulla valutabilità contributiva e pensionistica degli altri emolumenti contrattuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, alla luce della normativa e dei criteri sopra illustrati.

Oltre all'indennità di funzione, limitatamente alla misura dello 0,1, sono soggetti a contribuzione e, pertanto, quiescibili:

A) I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 43, negli importi e con le decorrenze ivi stabiliti (1° luglio 1988; 1° ottobre 1989; 1° luglio 1990 a regime). È da rilevare che detti valori sono comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 già previsto dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/87 e, per le qualifiche dirigenziali, delle integrazioni tabellari e delle indennità (di direzione di struttura e di funzione) di cui all'art. 33, comma terzo, ed all'art. 34, comma primo, lettera *C)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87.

B) La maggiorazione per il livello economico differenziato, corrisposta in prima applicazione dal 1° ottobre 1990, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 36.

C) La retribuzione individuale di anzianità, incrementata dal 1° gennaio 1989 degli importi di cui all'art. 44, che riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo.

D) La tredicesima mensilità.

E) L'indennità integrativa speciale o indennità di contingenza.

F) Gli emolumenti accessori previsti dall'art. 45 a decorrere dal 1° ottobre 1990, con esclusione dell'«indennità di tempo potenziato» di cui al comma 6 dello stesso articolo.

È da rilevare che, a parere della scrivente, l'«integrazione tabellare» al personale dell'area di vigilanza, che il comma 2 fissa nella misura annua di L. 900.000, per la sua stessa natura di voce integrativa dello stipendio, deve intendersi con effetto sulla tredicesima mensilità.

Non rivestono, invece, i requisiti della pensionabilità:

i compensi erogati utilizzando il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui agli articoli 5 e 6 (compensi incentivanti la produttività, per lavoro straordinario, ecc. ...);

il compenso *una tantum* a titolo di incentivazione della mobilità, previsto dall'art. 22;

gli importi dell'indennità di funzione eccedenti la misura minima (0,1) comune a tutti i dirigenti;

l'indennità di tempo potenziato ex art. 45, comma 6;

l'indennità di rischio da radiazioni (art. 47 e art. 49, comma 2), per la quale sussiste la preclusione di cui all'art. 16 della legge n. 1077/59;

l'indennità di reperibilità di cui all'art. 49 e le incentivazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo per le camere di commercio.

Si richiama, infine, la norma di rinvio dell'art. 50 che conferma, ove non modificate e sostituite dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, le disposizioni dei precedenti decreti del Presidente della Repubblica numeri 347/83, 268/87 e 494/87.

Pertanto, tutti quegli emolumenti ed indennità già previsti dalla previgente normativa e che non siano stati abrogati o modificati, continuano ad essere erogati, con le stesse modalità, mantenendo le medesime caratteristiche;

al riguardo, sono tuttora valide, conseguentemente, le indicazioni date da questa Direzione generale con le circolari numeri 608/83, 609/84, e 615/87, circa l'assoggettamento a contributo e la queiscibilità delle predette voci retributive.

4. COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - (Decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90).

Vengono esaminati distintamente il «comparto sanità», riguardante il personale non medico, la cui disciplina è dettata dalle disposizioni contenute nella prima parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 e l'«area medica», che comprende il personale medico e veterinario, la cui normativa si rinviene nella seconda parte del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

4.1. *Comparto sanità.*

Per il personale non medico del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo sono soggetti a contribuzione:

A) I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 41, negli importi e con le decorrenze ivi stabiliti (1° luglio 1988; 1° ottobre 1989; 1° luglio 1990 a regime). Detti valori sono comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 previsto dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/87.

B) L'importo del livello retributivo 8-*bis*, che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/87 e 68, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, è attribuito, a decorrere dal 1° dicembre 1990, agli operatori professionali dirigenti muniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e programmazione, nonché agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianità nella posizione funzionale medesima. È da rilevare che al personale inquadrato nel livello 8-*bis* non compete l'indennità prevista dall'art. 50, comma 8.

C) La retribuzione individuale di anzianità, incrementata dal 1° gennaio 1989 degli importi di cui all'art. 42, che riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte allo stesso titolo. I predetti incrementi non spettano, ai sensi dell'art. 53, comma 3, al personale che abbia mantenuto la progressione economica per classi e scatti provenendo dagli enti di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.

D) La tredicesima mensilità.

E) L'indennità integrativa speciale.

F) L'«indennità di direzione per i direttori amministrativi», prevista dall'art. 44, a decorrere dal 1° dicembre 1990, con importi differenziati in favore dei vice direttori amministrativi, dei direttori amministrativi e dei direttori amministrativi capi servizio. Tale indennità riassorbe, sino alla concorrenza, tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

G) Le «indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico», di cui all'art. 45.

Anche tali indennità riassorbono sino alla concorrenza tutte le altre finora percepite a qualsiasi titolo.

H) L'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione, confermata dall'art. 46.

I) Le indennità spettanti al personale di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia di decimo livello retributivo (al quale, con atto formale dell'Ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un servizio o settore o modulo organizzativo) e quelle attribuite, previo giudizio favorevole, al personale appartenente alla posizione funzionale del nono livello retributivo con anzianità di servizio nella predetta posizione di cinque anni, negli importi e con le decorrenze indicati rispettivamente dagli articoli 47 e 48.

L) Le indennità della professione infermieristica, limitatamente a quelle fisse e ricorrenti previste dai commi 1 (comprese le maggiorazioni per anzianità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, 2 e 4 dell'art. 49.

Il comma 7 del citato art. 49 stabilisce che le indennità di cui allo stesso articolo decorrono dal 1° dicembre 1990 e non sono cumulabili con quelle indicate nel successivo art. 50, commi 4 e 5.

Sono, peraltro, tuttora in vigore, per il rinvio, operato dall'art. 70 ed in mancanza di diversa esplicita previsione dell'art. 49 in esame, le preesistenti indennità di cui agli articoli 56 e 57 commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87 (indennità per il personale infermieristico ed indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti), in relazione alle quali si conferma la pensionabilità della prima e del solo importo di L. 180.000 annue (comma 4) per la seconda.

M) L'indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi, prevista dall'art. 50, a decorrere dal 1° dicembre 1990, in misura diversa per le varie categorie di personale destinatario.

Le indennità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 50 non sono cumulabili, si ripete, con quelle dell'art. 49.

Valgono, altresì, le stesse considerazioni esposte al punto *L)* in relazione alle preesistenti indennità ed, al riguardo, per l'esemplificazione del regime degli emolumenti sopra descritti si rinvia alle tabelle allegate alla già richiamata circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 73343/6.2.31 del 28 marzo 1991.

Non sono, invece, valutabili a pensione:

i compensi per lavoro straordinario;

l'indennità di incentivazione alla mobilità (art. 12);

l'indennità di bilinguismo, le indennità differenziate di coordinamento e l'indennità di polizia giudiziaria, confermate e rideterminate dall'art. 46;

le indennità giornaliere della professione infermieristica, di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 49;

l'indennità giornaliera di turno, quella di pronta disponibilità e l'indennità giornaliera corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive, previste dall'art. 51;

l'indennità per servizio notturno e festivo (art. 52);

l'indennità di rischio da radiazioni, di cui all'art. 54;

il compenso per le mansioni superiori previsto dall'art. 55, in considerazione del carattere eccezionale, revocabile e temporaneo dell'assegnazione delle predette mansioni che non possono eccedere i sessanta giorni — non dando titolo, per tale periodo, ad alcuna retribuzione — e che solo per giustificati motivi possono essere prorogate, con diritto al compenso, per ulteriori sei mesi al termine dei quali non sono in alcun caso rinnovabili;

i compensi incentivanti la produttività e l'efficienza dei servizi di cui al titolo quinto (articoli dal 57 al 67).

Anche per il comparto della sanità, è stato previsto con la citata norma finale di rinvio di cui all'art. 70, che restino confermate, ove non modificate o sostituite dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 348/83 e n. 270/87, per quanto compatibili.

Sono tuttora valide, conseguentemente, le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con le precedenti circolari, circa la pensionabilità dei preesistenti emolumenti che non siano stati soppressi o modificati.

4.2. *Area medica.*

Per il personale dell'area medica, sono soggetti a contribuzione e valutabili a pensione:

A) I valori stipendiali annui lordi e relativa progressione economica per classi e scatti, spettanti ai medici a tempo pieno, ai medici a tempo definito ed ai veterinari, con le decorrenze e negli importi stabiliti dagli articoli 108 e 111.

B) La tredicesima mensilità.

C) L'indennità integrativa speciale.

D) Le indennità medico-specialistica e di tempo pieno, le indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria (con relativa progressione economica per classi e scatti sulle predette indennità) e l'indennità di dirigenza medica (che, invece, resta fissa e costante), con le decorrenze e negli importi stabiliti dagli articoli 110 e 111. È opportuno ribadire che le indennità sono corrisposte per dodici mensilità, ad eccezione di quella di tempo pieno e medico-veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria che, invece, spettano per tredici mensilità, secondo quanto disposto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87.

E) L'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione, non cumulabile con l'indennità differenziata di responsabilità primariale.

F) L'indennità per i direttori degli istituti zooprofilattici già spettante ai sensi dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87 e rideterminata dal comma 6 dell'art. 110, con decorrenza 1° dicembre 1990.

G) Gli importi, che in ragione annua sono pari ai 2/3 delle cifre indicate dall'art. 112, per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989, soppressi dal 1° gennaio 1990 in quanto da tale data spettano gli aumenti di cui all'art. 111; detti importi, infatti, al di là del *nomen iuris* (*una tantum*), si configurano come anticipazioni dei benefici contrattuali.

H) L'indennità differenziata di responsabilità primariale, per dodici mensilità, negli importi indicati dall'art. 114, a decorrere dal 1° dicembre 1990.

I) Le indennità spettanti al personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia (al quale, con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o che svolga particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta specializzazione) e quelle attribuite, previo giudizio favorevole, al personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo con anzianità di servizio complessiva di cinque anni, negli importi e con le decorrenze indicati rispettivamente dagli articoli 116 e 117.

Si precisa che per il personale di cui all'art. 117, la progressione economica sull'indennità medico-specialistica continua ad essere calcolata sull'importo iniziale previsto per gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori.

Non sono valutabili a pensione:

i compensi per lavoro straordinario;

l'indennità di incentivazione alla mobilità, di cui all'art. 82;

il trattamento di missione (art. 87);

l'indennità di bilinguismo, l'indennità differenziata di coordinamento e l'indennità di pronta disponibilità, confermate e rideterminate dall'art. 110, commi 5 e 6;

l'indennità per servizio notturno e festivo, di cui all'art. 115;

l'indennità di rischio da radiazioni, (art. 120);

i compensi per le «mansioni superiori» (art. 121), per le stesse considerazioni precedentemente svolte in relazione all'omologo art. 55;

i compensi incentivanti la produttività e l'efficienza dei servizi di cui agli articoli dal 123 al 132.

Giova richiamare pure per l'area medica la norma finale di rinvio, contenuta nell'art. 136 analogo al corrispondente art. 70, per la quale valgono le osservazioni già formulate.

5. EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.

L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e gli articoli 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 dispongono la corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione dei regolamenti medesimi, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

È da sottolineare, innanzitutto, la portata innovativa delle norme sopra citate, laddove viene superata la preesistente limitazione, per la valutazione in pensione dei benefici contrattuali, alle sole cause di cessazione dal servizio tassativamente indicate dagli articoli 64 dei previgenti decreti del Presidente della Repubblica n. 268 e n. 270 del 1987.

Con la disciplina ora introdotta, i benefici in questione spettano qualunque sia la causa di cessazione dal servizio.

Si richiama, altresì, quanto precisato nella parte introduttiva della presente circolare circa l'estensione dei miglioramenti stessi anche al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel primo semestre del 1988.

Le norme in esame indicano quali siano gli emolumenti da prendere in considerazione per l'attribuzione dei benefici contrattuali in quiescenza, con le decorrenze e gli scaglionamenti prescritti.

I maggiori oneri derivanti alle casse pensioni degli istituti di previdenza dell'applicazione dei citati articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333, 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384, vengono recuperati a carico degli enti datori di lavoro con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro 23 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 186 del 9 agosto 1991.

Al riguardo, i predetti enti provvederanno, nell'ambito della propria autonomia, a determinare l'ammontare dei benefici spettanti, assumendo a proprio carico il relativo onere, con apposita deliberazione debitamente approvata, da trasmettere, unitamente alla certificazione del Mod. 98.1 (da compilarsi secondo le modalità già previste in applicazione dei precedenti decreti del Presidente della Repubblica) ed alla restante documentazione di rito, a questa Direzione generale per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 113 è da tenere presente, però, che va ricompresa anche l'indennità differenziata di responsabilità primariale di cui all'art. 114, onde evitare l'evidente ed ingiustificata sperequazione che, altrimenti, si verificherebbe a svantaggio dei primari nei confronti del personale medico apicale non primariale al quale viene valutata l'indennità di dirigenza medica dell'art. 110, comma 5.

Non è superfluo precisare, infine, che gli importi concessi dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1989 non hanno effetto sul trattamento pensionistico del personale cessato sino al 30 giugno 1988, non essendo computabile ai sensi del menzionato art. 113.

6. ASPETTI NORMATIVI PARTICOLARI.

6.1. *Aspettativa per motivi sindacali.*

I regolamenti in esame introducono una nuova disciplina del personale in aspettativa sindacale.

La normativa, contenuta negli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 e negli articoli 27, 28, 95 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384, stabilisce che al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali ai sensi delle predette disposizioni, vengono corrisposti tutti gli assegni spettanti e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti (con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e di quelli conseguenti alla necessità di svolgimento di prestazioni) e che i predetti periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.

Pertanto, i periodi in questione, regolarmente retribuiti, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza erogato dalla Casse pensioni amministrate ed i relativi emolumenti corrisposti dovranno essere assoggettati a contribuzione.

6.2. *Dispensa per motivi di salute.*

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ha esplicitamente confermato, agli articoli 16 e 86, la norma già contenuta nel previgente contratto (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270), che impone all'ente datore di lavoro di esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle proprie mansioni, prima di poterne disporre la dispensa per motivi di salute.

Tale procedura, posta a garanzia del lavoratore, si configura come vero e proprio obbligo giuridico che costituisce condizione di legittimità dei collocamenti a riposo per inabilità.

L'analoga disposizione per il comparto del personale degli enti locali, contenuta nell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87, deve intendersi confermata in virtù della norma finale di rinvio di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90.

6.3. *Ex medici condotti.*

Si rammenta che il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ha prorogato la validità della normativa di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87, integrato dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanità n. 503/87, sino al 30 dicembre 1990 solo nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati in attività di servizio che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 384, non avevano ancora optato per il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.

Successivamente l'art. 5 del decreto-legge n. 415/90 convertito nella legge n. 58/91, ha confermato ad esaurimento i predetti rapporti di lavoro in essere alla data del 30 dicembre 1990.

6.4. *Responsabilità degli enti nella liquidazione della pensione.*

Si ritiene opportuno sottolineare, ancora una volta, la diretta responsabilità che gli enti datori di lavoro assumono quali ordinatori primari di spesa nell'erogazione, da parte della competente direzione provinciale del Tesoro, del trattamento provvisorio di pensione che, ove risulti, in tutto od in parte, non dovuto, sarà recuperato a carico dell'ente stesso, salvo rivalsa verso l'interessato.

Giova, al riguardo, richiamare la norma di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emesso in attuazione della legge n. 428/85, laddove, in particolare, viene disposto che «qualora per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente, responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo».

6.5. *Obbligo di iscrizione.*

Da ultimo, si informa che sul supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1991, è stata pubblicata la legge 8 agosto 1991, n. 274, concernente: «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi».

Numerose ed importanti sono le innovazioni introdotte dalla novella disciplina: sin d'ora si anticipa che, in base al comma 2 dell'art. 4, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge (1° ottobre 1991), l'obbligo di iscrizione alle casse pensioni è esteso ai dipendenti a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale e straordinario o per attività non istituzionali, ancorché la assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza.

Tale disposizione si colloca in linea con l'evoluzione dei rapporti di lavoro e supera quelle problematiche che avevano, talora, suscitato non poche difficoltà per la qualificazione delle diverse fattispecie emergenti.

Orbene, qualunque sia la natura del rapporto di lavoro, anche se non di pubblico impiego e prestato con contratto di diritto privato a tempo determinato, purché sia reso con vincolo di subordinazione alle dipendenze dell'ente iscritto alle casse pensioni, sussiste, senza ulteriore possibilità di dubbio, l'obbligo di iscrizione alle casse stesse; rimangono pur sempre esclusi gli incarichi professionali o di consulenza (*locatio operis*), non riconducibili a lavoro dipendente (*locatio operarum*), per i quali, peraltro, non v'è obbligo di iscrizione, a carico dell'ente, presso alcun fondo pensioni.

Si fa, comunque, presente che con circolare che verrà appositamente emanata, saranno illustrati tutti gli aspetti dei diversi istituti normativi, modificati od integrati dalla recente riforma.

Il direttore generale degli istituti di previdenza
GRANDE

91A3964

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 568ª seduta pubblica per giovedì 12 settembre 1991, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreto-legge.

91A3992

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla congregazione religiosa «Sorelle francescane della carità», in Montefalcone nel Sannio.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1991, registro n. 38 Interno, foglio n. 108, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla congregazione religiosa «Sorelle francescane della carità», con sede in Montefalcone nel Sannio (Campobasso).

91A3952

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 7 agosto 1991 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

91A3979

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 22 agosto 1991, n. 1.13/2-946, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/31375 del 21 febbraio 1930, con il quale il cognome del sig. Pietro de Hassek, nato a Trieste il 23 maggio 1894, venne ridotto nella forma italiana di «D'Asse», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 23 luglio 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Bernardino D'Asse di Pietro, nato a Trieste il 29 maggio 1943, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «de Hassek», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «D'Asse» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Rita Di Valentin, nata a Trieste il 15 gennaio 1942 e per le figlie Federica, nata a Trieste, il 12 settembre 1966 e Annalisa, nata a Trieste il 22 luglio 1970.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge 114/1991.

Il sindaco di Monza (Milano) è incaricato della notificazione del presente decreto all'interessato.

91A3953

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero degli affari esteri concernente: «Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere d'urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 23 maggio 1991).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al rigo primo, la data «*7* aprile 1991» deve intendersi sostituita con «*17* aprile 1991».

91A3980

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 1 2 0 9 1 *

L. 1.200